



Provincia di Modena

COMUNE DI SAN POSSIDONIO

Sindaco: *Rudi Accorsi*

Tecnico: *Adamo Pulga*

Individuazione degli aggregati edilizi e perimetrazione delle unità minime di intervento

ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 16 del 21 dicembre 2012
e degli art. 3 e 4 dell'Ordinanza commissariale n. 60 del 27 maggio 2013

a cura di:

architetto Alessandra Mudu

architetto Emiliano Righi

architetto Ezio Righi

architetto Simona Rotteglia

settembre 2017

con la collaborazione di:

architetto Simone Ruini

architetto Anna Trazzi



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEI CRITERI DI
INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' MINIME D'INTERVENTO (UMI)
aggiornamento Settembre 2017



COMUNE DI SAN POSSIDONIO

**INDIVIDUAZIONE E PERIMETRAZIONE DELLE UNITA' MINIME DI INTERVENTO (UMI)
Aggiornamento settembre 2017**

Relazione illustrativa e norme

Disposizioni ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 16 *“Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012”*, relative agli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione che usufruiscono dei contributi di cui al D. L. n. 74 del 6 giugno 2012: *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012”* e successive ordinanze commissariali.

1. Introduzione

Ai sensi dell'articolo 7 della L. R. 21 dicembre 2012, n.16, i Comuni, con apposita delibera del Consiglio Comunale, possono avvalersi della facoltà di individuare gli aggregati edilizi da recuperare attraverso interventi unitari; la progettazione dovrà comunque tener conto delle possibili interazioni derivanti dalla contiguità strutturale con gli edifici adiacenti, secondo quanto previsto dalla normativa tecnica per le costruzioni vigente (DM 14 gennaio 2008). Con il medesimo provvedimento, i comuni possono altresì perimetrare, per ogni aggregato edilizio, le UMI costituite dagli insiemi di edifici subordinati a progettazione unitaria, in ragione della necessaria integrazione del complessivo processo edilizio finalizzato al loro recupero.

Il comma 1 dell'articolo 2 della medesima legge regionale 16/2012 definisce l'Aggregato Edilizio e le Unità Minime di Intervento (UMI) nel modo seguente:

a) per **“Aggregato edilizio”**, si intende un insieme di unità strutturali che siano accorpate tra loro o a contatto, le quali possono interagire sotto un'azione sismica o dinamica in genere. Gli aggregati edilizi sono presenti nel centro storico, nel tessuto urbano consolidato e negli abitati rurali e presentano in genere caratteristiche costruttive non omogenee e stratificatesi nel tempo, con collegamenti strutturali più o meno efficaci tra le diverse unità strutturali;

b) per **“beni culturali”** si intendono gli immobili di interesse artistico, storico, culturale o archeologico, che siano vincolati ai sensi della Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

d) per **“edifici vincolati dalla pianificazione”** si intendono gli edifici con le relative aree di pertinenza, situati nel territorio urbanizzato e in quello rurale, che siano classificati di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale dalla pianificazione urbanistica. In assenza di tali suddivisioni nella classificazione, si intendono, ai soli fini delle presenti norme, gli edifici assoggettati alla pianificazione vigente alle categorie di intervento del restauro o del restauro e risanamento conservativo.

g) per **“Unità minime di intervento”** o **“UMI”**, si intendono gli edifici autonomi e le unità strutturali facenti parte di aggregati edilizi presenti in qualunque ambito del territorio comunale, che siano composti da più edifici la cui riparazione, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione deve essere progettata unitariamente, da attuarsi attraverso un unico intervento edilizio, ovvero attraverso un programma di interventi articolato in più fasi o più lotti.

2. L'individuazione degli aggregati edilizi

Il patrimonio edilizio che compone il territorio del Comune di San Possidonio a differenza dei Comuni limitrofi è costituito per la maggior parte di edifici residenziali sparsi in zona agricola o agricola periurbana e per piccola parte da edifici che tradizionalmente si dispongono a cortina e definiscono il centro cittadino del capoluogo.

Nel patrimonio edilizio sono stati quindi identificati aggregati edilizi tra gli edifici sparsi, soprattutto su via Matteotti e su via Secchia, e nelle cortine edilizie del centro cittadino intorno a Piazza Andreoli.

In tutti gli aggregati edilizi si riscontra la prevalenza di tipologie costruttive in muratura portante, con la presenza di successive addizioni edilizie a volte incongrue le cui stratificazioni e modificazioni manifestano, in alcuni casi, livelli di vulnerabilità sismica non trascurabili.

Negli edifici in muratura si ritrovano alcune caratteristiche comuni:

- disomogeneità delle strutture;
- caratteristiche di rigidità e resistenza molto difformi tra loro;
- porzioni realizzate in epoche diverse, a volte collegate alle strutture preesistenti, a volte separate da giunti strutturali o pareti doppie in aderenza;
- ristrutturazioni con inserimento di cordoli o parti strutturali in cemento armato, che hanno alterato il comportamento strutturale dell'edificio o parte di esso.

L'individuazione degli aggregati edilizi su tutto il territorio ha consentito inoltre di avviare un percorso informativo esteso all'intera cittadinanza, presentando l'effettivo numero di aggregati edilizi presi in considerazione per l'analisi strutturale al fine di renderle manifeste ai cittadini e ai tecnici incaricati prima dell'approvazione della delibera da parte del Consiglio Comunale, in modo da poter raccogliere eventuali osservazioni.

3. L'individuazione delle Unità Minime di Intervento

L'amministrazione comunale è chiamata ad assicurare, tramite l'individuazione delle unità minime di intervento, l'unitarietà degli interventi sotto il profilo strutturale, tecnico-economico, architettonico ed urbanistico, mantenendo inalterati i requisiti di fattibilità e rapidità degli interventi, calibrando al meglio il dimensionamento delle UMI in relazione anche alla disponibilità dei proprietari ad intervenire e allo stato degli interventi di ricostruzione in essere.

Aggregati edilizi e UMI non hanno il compito di modificare il quadro normativo in vigore, ma operano nel quadro della disciplina urbanistica vigente. Infatti l'articolo 5 della legge regionale n. 16 del 21 dicembre 2012 prevede che, all'interno del perimetro del centro storico e dei nuclei storici non urbani, gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione debbano avvenire nel rispetto delle prescrizioni della pianificazione urbanistica che attengono alla tutela delle caratteristiche tipologiche ed edilizie, ai materiali costruttivi e ad ogni altro carattere che connota la trama viaria ed edilizia storica in cui si inserisce l'edificio da ricostruire.

A tal fine nel volume contenente le schede specifiche di ciascuna UMI, sono riportati per ciascuna di queste i contenuti della disciplina urbanistica vigente. Ciò consente ai cittadini e ai tecnici incaricati di avere una visione complessiva sia dell'analisi degli edifici del centro storico, che dei vincoli urbanistici esistenti, con la distinzione delle categorie di intervento, l'indicazione delle destinazioni d'uso prevalenti, nonché l'identificazione di alcuni elementi principali del paesaggio urbano.

L'individuazione delle UMI è stata quindi effettuata su questi riferimenti:

- situazione del danno provocato dal sisma,
- caratteristiche tipologiche, architettoniche e paesaggistiche del tessuto edilizio
- situazione del patrimonio edilizio pre sisma attraverso l'uso di rilievo del patrimonio edilizio redatto nella stagione 2009/2010
- mappatura dei danni prodotti dal sisma del 20 e del 29 Maggio 2012, costituita dalla classificazione sull'agibilità o meno degli edifici sulla base delle schede AeDES, come riepilogata nel foglio di calcolo prodotto dall'amministrazione comunale;
- stato del danno intrinseco dell'edificio, valutato di necessità in maniera speditiva, valutando anche una serie di rilievi fotografici effettuati con l'aiuto dell'Università di Firenze mirati alla valutazione dello stato effettivo del danno sui fabbricati;
- riferimento alle Ordinanze con "*dichiarazione di inagibilità*".

L'indagine sulle unità strutturali comprese in ogni aggregato è stata di tipo speditivo, non potendosi procedere a rilevamenti geometrici o a sopralluoghi all'interno degli edifici. Ciò nonostante è stato possibile valutare gli elementi fondamentali per la loro identificazione all'interno degli aggregati edilizi sul territorio comunale.

Ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 86 del 6 dicembre 2012 all'articolo 2 comma 10 per edificio (formato da una o più unità immobiliari) si intende l'unità strutturale o più unità strutturali caratterizzate da continuità da cielo a terra nel flusso dei carichi verticali, senza delimitazioni con spazi aperti, senza giunti strutturali e che si distinguano dalle adiacenti per:

- tipologia costruttiva;
- tecnologia costruttiva;

- differenza di altezza;
- età di costruzione e di ristrutturazione;
- sfalsamento dei piani.



Nei casi in cui è stato ritenuto necessario perimetrare delle UMI, nei centri abitati minori e nel territorio rurale, fra i fattori di vulnerabilità rilevati, si evidenzia una minore attenzione per la conservazione del bene (evidenziato da vistose carenze di manutenzione) ed una maggiore presenza di unità strutturali non abitate (quindi fortemente degradate) all'interno degli aggregati.

In generale, la ricognizione ha dovuto limitarsi alla individuazione delle unità strutturali, delle UMI e le relative contiguità di analisi, dovendosi necessariamente demandare alla fase di progettazione una valutazione completa delle modalità di intervento appropriate a conseguire il miglioramento del comportamento sismico della struttura.

Come si evince dal capitolo 3 le UMI sono state aggiornate e integrate dall'amministrazione con l'aggiornamento di maggio 2016. Da dicembre 2015 si è scelto di rivedere la numerazione identificativa per ovviare ad alcuni errori cartografici e materiali. Si riporta a seguire, a titolo ricognitivo, la precedente numerazione e quella attribuita successivamente.

Le **UMI** sono identificate con un numero univoco composto da tre lettere (UMI) a cui segue il numero progressivo della UMI stessa. Sono inoltre identificate dai dati toponomastici e dai riferimenti catastali.

<i>numerazione precedente</i>	<i>nuova numerazione</i>
AGG_008_UMI_01	UMI_001
AGG_015_UMI_01	UMI_003
AGG_018_UMI_01	UMI_004
AGG_019_UMI_01	UMI_005
AGG_029_UMI_01	UMI_006
AGG_030_UMI_01	UMI_007
AGG_032_UMI_01	UMI_008

AGG_033_UMI_01	UMI_009
AGG_034_UMI_01	UMI_010
AGG_034_UMI_03	UMI_011
AGG_039_UMI_01	UMI_012
AGG_042_UMI_01	UMI_013
AGG_042_UMI_02	UMI_014
AGG_067_UMI_01	UMI_015
AGG_070_UMI_01	UMI_016
AGG_076_UMI_01	UMI_017
AGG_080_UMI_01	UMI_018
AGG_084_UMI_01	UMI_019
AGG_085_UMI_01	UMI_020
AGG_090_UMI_01	UMI_021
AGG_090_UMI_02	UMI_022
AGG_092_UMI_01	UMI_023
AGG_095_UMI_01	UMI_024
AGG_096_UMI_01	UMI_025
AGG_099_UMI_01	UMI_026
AGG_102_UMI_01	UMI_027
AGG_103_UMI_01	UMI_028
AGG_107_UMI_01	UMI_030
AGG_109_UMI_01	UMI_031
AGG_126_UMI_01	UMI_033
AGG_138_UMI_01	UMI_034
AGG_139_UMI_02	UMI_035
AGG_140_UMI_01	UMI_036
AGG_147_UMI_02	UMI_037
AGG_148_UMI_01	UMI_038
AGG_152_UMI_01	UMI_039
AGG_153_UMI_01	UMI_040

AGG_171_UMI_01	UMI_042
AGG_174_UMI_01	UMI_044
AGG_177_UMI_01	UMI_045
AGG_178_UMI_01	UMI_046
AGG_179_UMI_01	UMI_047
umi nuovo inser.	UMI_048
umi nuovo inser.	UMI_049
umi nuovo inser.	UMI_050
umi nuovo inser.	UMI_051
umi nuovo inser.	UMI_052
umi nuovo inser.	UMI_053
umi nuovo inser.	UMI_054

4. L'aggiornamento e l'integrazione delle unità minime di intervento

Secondo quanto consentito dall'articolo 5 delle "Norme attuative delle UMI", (capitolo 6 della presente relazione), *"i proprietari di immobili che ritengano necessario modificarne il perimetro di UMI, in cui gli immobili stessi siano compresi, per ragioni strutturali, morfologiche o funzionali, anche aggregando UMI contigue o istituendo nuove UMI, possono proporre al Comune le modificazioni da apportarsi [...]";* alcuni proprietari hanno presentato richiesta di modifica dei perimetri o di eliminazione di UMI stesse.

Questo aggiornamento viene elaborato per il consiglio del **settembre 2017**. Si riporta a seguire il prospetto delle richieste pervenute. Per la verifica dell'aggiornamento si rimanda agli elaborati stessi di individuazione delle UMI.

PROTOCOLLO	PROPRIETA'	INDIRIZZO	FOGLIO	MAPPALI	TIPO RICHIESTA	UMI	VALUTAZIONE
n.4852 del 16/09/2017	Andrea Luppi, Miala Grazi	via Magonza, 9	4	49	Eliminazione di porzione di fabbricato dalla UMI 048	UMI_048	accolta

Da ulteriori ispezioni effettuate è emerso che la porzione ovest del fabbricato ha la struttura portante che non interagisce con le altre. Viene quindi eliminata tale porzione dalla UMI 048.

5. Gli elementi costitutivi.

Nell'elaborato grafico formato UNI A3, **"Esito delle schede Aedes sulla base del piano regolatore"** è riportata la mappatura dell'esito del danno utilizzando come base cartografica il piano regolatore comunale in scala 1:2.000 di tutto il territorio del comune di San Possidonio.

Nell'elaborato grafico formato UNI A3, "**Individuazione delle UMI - aggiornamento giugno 2017**", è rappresentata la mappatura, predisposta sulla cartografia catastale in scala 1:2.000 di tutto il territorio del Comune di San Possidonio con:

- l'individuazione e perimetrazione delle UMI (numerazione progressiva UMI_000);
- l'individuazione degli ambiti oggetto del PDR (numerazione progressiva AMB_PDR);

Nell'elaborato formato UNI A3 "**Schede di perimetrazione delle UMI - aggiornamento giugno 2017**" sono raccolte le schede specifiche di ogni UMI individuate all'interno dell'aggregati, con le caratteristiche e i contenuti prescritti dall'articolo 4 dell'Ordinanza commissariale n. 60 del 27 maggio 2013, ovvero:

- la perimetrazione e individuazione della Unità Minime di Intervento (UMI);
- i dati identificativi (riferimenti toponomastici e catastali);
- le proprietà dei fabbricati dedotte dalle tavole censuarie del catasto;
- l'esito della valutazione dei danni (da schede di agibilità AeDES);
- lo stato di occupazione dei fabbricati che compongono le UMI, desunti dalle schede di rilevazione AeDES;
- estratto di PDR (variante del PRG) indicante la disciplina urbanistica vigente e la presenza di eventuali vincoli di tutela degli edifici (da D.Lgs. 42/2004 o da PSC);
- la documentazione fotografica;
- indicazioni sulle caratteristiche strutturali.

La documentazione che attesta il danno riportato nelle schede è stata recuperata dai documenti di rilevamento del danno del sisma 2012 dal servizio DICOMAC della regione (Schede di agibilità AeDES), reperibili presso il Comune di San Possidonio.

Nella presente "**Relazione illustrativa e norme – aggiornamento giugno 2017**" sono esposti i criteri impiegati per l'individuazione delle UMI e le norme da seguirsi per la progettazione degli interventi.

6. Norme attuative delle UMI

Le norme attuative delle Unità Minime di Intervento (UMI) che seguono sono redatte sui riferimenti dell'articolo 7 della legge regionale n. 16 del 21 dicembre 2012 e agli articoli 3 e 4 dell'Ordinanza commissariale n. 60 del 27 maggio 2013, ai quali si rinvia per quanto qui non espressamente richiamato.

Articolo 1 - Ai sensi dell'articolo 7 comma 3 della legge regionale n. 16 del 21 dicembre 2012, gli interventi di riparazione e ripristino con miglioramento sismico degli edifici danneggiati e di ricostruzione degli edifici distrutti, ricompresi all'interno delle UMI, sono attuati con interventi diretti, nel rispetto di quanto disposto dalla pianificazione urbanistica vigente.

Articolo 2 - Ai sensi dell'articolo 7 comma 4 della medesima legge, gli interventi eseguiti sugli edifici compresi nelle UMI che usufruiscano dei contributi di cui al Decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 e successive ordinanze commissariali e la concessione dei relativi contributi sono subordinati alla presentazione di un progetto unitario di intervento e alla formazione dei conseguenti titoli edilizi.

Articolo 3 - Fermo restando l'obbligo di redigere un progetto unitario per l'intera UMI individuata, il progetto unitario di ogni singola UMI potrà essere attuato per fasi o per lotti distinti, sulla base di autonomi titoli abilitativi. In tal caso il progetto dovrà comprendere la suddivisione dell'intervento sulla UMI su più fasi o lotti attuativi, sulla base di una relazione a firma di tutti i progettisti incaricati, che asseveri che il livello di sicurezza raggiunto da ciascuna fase o lotto d'intervento non sia inferiore a quello stabilito dalle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 e dal progetto approvato. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 dell'Ordinanza commissariale n. 60/2013 dovranno essere stabiliti i tempi di attuazione dei singoli lotti al fine di evitare interferenze di cantiere e garantire idonee condizioni di sicurezza.

Articolo 4 - Ai sensi del comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale n. 16 del 21 dicembre 2012, per la determinazione dei contributi dovuti, le UMI sono equiparate agli edifici, come definiti dalle ordinanze commissariali.

Articolo 5 - Ai sensi del comma 6 dell'articolo 3 dell'Ordinanza commissariale n. 60/2013, il contributo per ciascuna UMI è determinato come somma dei contributi spettanti per ciascun edificio danneggiato ed oggetto di ordinanza di inagibilità che la compone. Nel caso di UMI in cui sono presenti edifici con livelli operativi diversi, definiti ai sensi dell'ordinanza n. 86 del 2012 e smi, al fine di consentire, con interventi di miglioramento sismico, il raggiungimento per l'intera UMI del livello di sicurezza pari almeno al 60% di quello stabilito per le nuove costruzioni, il livello operativo minimo di ciascun edificio è elevato a quello indicato con E0 nella Tabella 3 della citata ordinanza. Fanno eccezione le UMI composte esclusivamente da edifici che necessitano di intervento di rafforzamento locale che mantengono quindi il livello operativo B o C.

Articolo 5 - Ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 dell'Ordinanza commissariale n. 60/2013, per ogni UMI deve essere individuato un unico rappresentante, ai sensi dell'articolo 7, commi 6, 7 e 8 della legge regionale 16/2012, che assume il ruolo di responsabile dell'attuazione dell'intervento, cui compete: l'individuazione dei tecnici incaricati della progettazione unitaria e della direzione dei lavori, la scelta dell'impresa esecutrice delle

opere, la redazione e deposito della domanda di contributo.

Articolo 5 - I proprietari di immobili che ritengano necessario modificarne il perimetro di UMI in cui gli immobili stessi siano compresi, per ragioni strutturali, morfologiche o funzionali, anche aggregando UMI contigue o istituendo nuove UMI, possono proporre al Comune le modificazioni da apportarsi, indicando le motivazioni della richiesta e i dati necessari per la compilazione della "scheda di perimetrazione delle UMI".

Articolo 6 - Ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 86 del 6 dicembre 2012, articolo 3 ,comma 10, in presenza di unità strutturali danneggiate facenti parte di un aggregato edilizio i progettisti devono tener conto di quanto disposto dalle norme tecniche per le costruzioni approvate dal Ministero per le Infrastrutture e dei trasporti con D.M. del 14 gennaio 2008 e dalla circolare dello stesso Ministero del 2 febbraio 2009 ed in particolare delle possibili interazioni derivanti dalla contiguità strutturale agli edifici adiacenti. A tal fine dovranno essere valutati gli effetti di spinte non contrastate causate da orizzontamenti sfalsati di quota sulle pareti in comune con gli edifici adiacenti, meccanismi locali derivanti da prospetti non allineati, edifici adiacenti di diversa altezza.

Articolo 7 - Ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 dell'Ordinanza commissariale n. 60/2013, in caso di UMI con proprietà mista pubblico e privata, il soggetto unico, ai fini dell'aggiudicazione delle attività di progettazione ed esecuzione dell'intervento, deve applicare il DLgs n.163 del 2006 solo nel caso in cui la proprietà dell'UMI risulti pubblica almeno per più del 50% in base all'imponibile catastale. In caso contrario, deve essere applicata la disciplina del D.L. n. 74 del 2012, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla L. n. 122 del 2012. Analogamente in caso di attuazione degli interventi attraverso fasi e quindi titoli abilitativi distinti le procedure di affidamento hanno a riferimento la percentuale di maggioranza dell'assetto proprietario delle singole unità strutturali.

Articolo 8 - Al di fuori delle UMI perimetrare, per gli interventi che usufruiscano dei contributi di cui al Decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 e successive ordinanze commissariali, l'unità minima di intervento è costituita dal singolo edificio come stabilito dalle Ordinanze Commissariali.

Articolo 9 - Ai sensi dell'articolo 7 comma 6 della legge regionale n. 16 del 21 dicembre 2012, qualora la UMI coincida con un condominio formalmente costituito, gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione sono deliberati dai proprietari ai sensi dell'articolo 3, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito dalla legge n. 122 del 2012. In tale caso, il progetto degli interventi è presentato dall'amministratore del condominio.

Articolo 10 - Ai sensi del comma 7 dell'articolo 7 della legge regionale n. 16 del 21 dicembre 2012, qualora la UMI non coincida con un condominio formalmente costituito, i proprietari designano all'unanimità un rappresentante unico, delegato a svolgere tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione dell'intervento unitario, tra cui la predisposizione e presentazione del progetto.

Articolo 11 - Ai sensi del comma 8 dell'articolo 7 della legge regionale n. 16 del 21 dicembre 2012, ove non si raggiunga l'unanimità, i proprietari che rappresentino almeno la maggioranza del valore dell'UMI, in base all'imponibile catastale, si possono costituire in consorzio, ai fini della presentazione al comune del progetto unitario di interventi.

Articolo 12 - Ai sensi del comma 9 dell'articolo 7 della legge regionale n. 16 del 21

dicembre 2012, i condomini e i proprietari di UMI di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 7 della LR 16/2012 devono deliberare l'esecuzione unitaria degli interventi e presentare il relativo progetto, entro il termine fissato dalle Ordinanze commissariali, anche se non intendano richiedere i finanziamenti previsti per la ricostruzione. Decorso inutilmente tale termine, il comune, previa notifica ai singoli proprietari coinvolti di una diffida ad adempiere entro i successivi trenta giorni, può provvedere all'occupazione temporanea degli immobili di cui all'articolo 14, comma 3 della LR 16/2012, al fine dell'esecuzione degli interventi. Il provvedimento di occupazione temporanea può anche riguardare le sole unità immobiliari dei condomini e dei proprietari dissenzienti, provvedendo in tal caso il comune a sostituirsi agli stessi nelle deliberazioni e negli adempimenti richiesti per l'attuazione unitaria degli interventi, secondo le modalità dei medesimi commi 6, 7 e 8 dell'articolo 7 della legge regionale n. 16 del 21 dicembre 2012.

Articolo 12 - Ai sensi del comma 10 dell'articolo 7 della legge regionale n. 16 del 21 dicembre 2012, per l'esecuzione dei lavori, i comuni usufruiscono dei contributi per la ricostruzione spettanti per gli edifici interessati dal provvedimento di occupazione temporanea, in applicazione delle ordinanze del Commissario delegato, e possono richiedere al fondo di rotazione di cui all'articolo 8 della LR 16/2012, anticipazioni delle risorse finanziarie necessarie per completare gli interventi, nei limiti della quota del costo ammissibile e riconosciuto non coperta dal contributo concesso.

Articolo 13 - Ai sensi del comma 11 dell'articolo 7 della legge regionale n. 16 del 21 dicembre 2012, il comune e i proprietari attuatori degli interventi si rivalgono sui restanti proprietari degli edifici, qualora i costi degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione siano superiori ai contributi percepiti. L'amministrazione comunale può procedere anche all'acquisizione dell'immobile ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A)), acquisendolo al patrimonio indisponibile ovvero provvedendo all'alienazione dello stesso al valore di mercato, con diritto di prelazione a favore del proprietario originario.

Articolo 14 - Le disposizioni di cui ai commi 6, 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 7 della legge regionale n. 16 del 21 dicembre 2012 trovano applicazione anche per gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione di edifici condominiali non facenti parte di UMI.

Articolo 15 - Le presenti norme cessano la propria efficacia qualora gli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione o la presentazione delle istanze relative a tali interventi siano stati effettuati prima dell'individuazione delle unità minime di intervento (UMI). Nei casi in cui gli interventi non siano stati operati da tutte le unità costituenti la UMI si precisa che per le restanti unità, che non sono intervenute, le presenti norme sussistono e sono da applicarsi.

Articolo 16 - Le presenti norme trovano diretta e immediata applicazione negli ambiti e sugli edifici indicati ai commi 1 e 2, cessando la propria efficacia sullo specifico immobile nel momento in cui questo abbia concluso il proprio intervento di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione. Come conclusione dell'intervento sarà considerata la data di fine lavori.

Articolo 17 - Nell'ambito delle UMI, gli interventi dovranno comunque essere eseguiti nel rispetto delle categorie di intervento di cui alla "Classificazione degli edifici di interesse

storico-architettonico" e dei parametri urbanistico-edilizi e prescrizioni dettate dalla pianificazione urbanistica vigente (PSC e RUE).

7. Normativa tecnico-urbanistica e riferimenti tecnici

Norme di riferimento

- ~ D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
- ~ Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, D.M. 14 gennaio 2008 - *"Norme tecniche per le costruzioni"*
- ~ Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Circolare 2 febbraio 2009 n. 617 - *"Istruzioni per l'applicazione delle «Nuove norme tecniche per le costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008"*

Norme urbanistiche

- ~ Disciplina delle Norme Tecniche del PRG comunale e successive varianti
- ~ legge regionale 21 dicembre 2012, n.16 *"Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012"*

Norme e documenti tecnici integrativi

- ~ Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità Commissario Delegato n. 60 del 27 maggio 2013 *"Misure per la riduzione della vulnerabilità urbana e criteri per l'individuazione e la perimetrazione delle Unità Minime di Intervento (UMI) e per la redazione del Piano della Ricostruzione. Modalità di assegnazione dei contributi"*